



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 9861 del 2011, proposto dal sig. Pietro Testai e dalla sig.ra Anna Maria Spedicati, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Brizzi ed Eugenia Laura Baudinelli, ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria sezionale di questo Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

il Comune di Vezzano Ligure in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Antognetti e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Chiara Tagliaferro in Roma, piazza Mazzini n. 27;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 540/2011, resa tra le parti e concernente diniego di permesso di costruire in sanatoria e ordinanza di demolizione di opere edilizie.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vezzano Ligure;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza con cui parte appellante, con adesione sottoscritta dalla controparte, ha chiesto il rinvio dell'udienza di discussione ad altra udienza, e in subordine la trattazione della causa in modalità cartolare con rinuncia alla discussione orale in udienza;

Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto d'appello notificato al Comune di Vezzano Ligure il 14 novembre 2011 e depositato il 13 dicembre 2011 il sig. Pietro Testai e la sig.ra Anna Maria Spedicati hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 540/2011, depositata in segreteria il 2 aprile 2011, resa sul ricorso n. 133/2010, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti e proposto dagli appellanti per l'annullamento degli atti di seguito indicati.

Quanto al ricorso introduttivo:

la comunicazione, notificata al sig. Testai Pietro in data 19 novembre 2009, di diniego alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 15775 del 16 novembre 2009 emessa dal Comune di Vezzano Ligure (Area pianificazione territoriale urbanistica – edilizia privata – ambiente – attività produttive), resa in esito a precedente contenzioso (conclusosi con sentenza dello stesso Tar n. 3475/2009, di improcedibilità per avvenuta presentazione di domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria) ed avente ad oggetto “*Richiesta n. 196P09 di Permesso di Costruire ex art. 10 DPR 380/01 e s.m.i. – in sanatoria Progetto di Ristrutturazione locale*”

esistente ad uso cantina/deposito ed il suo ampliamento volumetrico nello stabile/terreno sito in Vezzano Ligure (SP) Via Arabuona snc Dist. Cat. Urbano al Foglio 14, Mappale 1070 Dist. Cat. Terreni al presentata con prot. gen. 12221 del 8.9.2009 richiedente: Testai Pietro, Speditati Anna Maria”, la quale ha comunicato “*la richiesta di permesso di costruire in oggetto è respinta*”.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

la comunicazione del Comune di Vezzano Ligure (Area pianificazione territoriale urbanistica – edilizia privata – ambiente – attività produttive) prot. n. 17215 del 21 dicembre 2009, avente ad oggetto “*Ordinanza di demolizione n. 58/2009 del 12.6.2009*” e con la quale è stata ritenuta improcedibile la domanda proposta dagli appellanti, comunicando ad essi: “*... le procedure sanzionatorie previste dall’ordinanza di demolizione n. 56/2009, già notificata, riprendono a decorrere dalla data della citata sentenza del Tar n. 3475/2009*”.

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

la determinazione del Comune di Vezzano Ligure (Area pianificazione territoriale urbanistica – edilizia privata – ambiente – attività produttive) n. 16/2010 del 23 marzo 2010, recante ordinanza di demolizione delle opere di seguito indicate:

ampliamento di un fabbricato, classificato catastalmente C/2 (locale uso deposito), con la formazione di due locali non comunicanti internamente tra loro e precisamente:

locale uso wc avente dimensioni di mt. 1,80 circa ed altezza di mt. 2,50 circa (mc. 20,70 circa) con n. 1 finestra;

locale con copertura in lamiera e travetti in legno avente dimensioni di mt. 6,30 circa x mt. 4,60 circa ed altezza mt 2,50 circa (mc. 72,45 circa) con n. 1 porta e n. 1 finestra.

La sentenza si è così pronunciata:

- ha respinto il ricorso principale ed il secondo ricorso per motivi aggiunti;

- ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
- ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio.

L'appello denuncia:

- “1) Violazione dell'articolo 10-bis legge 241/1990: eccesso di potere per carenza di motivazione;*
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 17, 23, 24, 43, 44, 45 e 46, legge regionale Liguria n. 16 del 2008; eccesso di potere; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di presupposti
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. Comune di Vezzano Ligure; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
4) Violazione dell'articolo 3 legge regionale Liguria n. 49 del 3 novembre 2009”.

Il Comune di Vezzano Ligure si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e onorari.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 22 dicembre 2016 parte appellante ha depositato, in data 16 giugno 2017, domanda di fissazione di udienza.

Il Comune ha depositato una memoria in data 13 ottobre 2020, nonché una nota spese in pari data.

In data 18 ottobre 2020 parte appellante ha depositato istanza, con adesione sottoscritta dalla controparte, di rinvio dell'udienza di discussione ad altra udienza, e in subordine di trattazione della causa in modalità cartolare con rinuncia alla discussione orale in udienza.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 17 novembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

DIRITTO

L'istanza di parte appellante, con adesione sottoscritta dalla controparte, di rinvio dell'udienza di discussione ad altra udienza non è accolta, poiché la richiesta – limitandosi a prospettare “ *i ricorrenti stanno procedendo a definire in via amministrativa la vertenza in atto e quindi risulta possibile un futuro abbandono nella causa*”, e che “*quindi risulta necessario un rinvio della discussione della causa (che tenga conto anche delle attuali problematiche di natura sanitaria) oltre addivenire auspicabilmente in via non giudiziale ad una definizione della problematica oggetto di ricorso* – risulta priva di specifiche argomentazioni tali da giustificare un ritardo nella definitiva pronuncia sulla controversia, che appare invece matura per una decisione di merito.

Ciò premesso, l'appello è infondato.

1.1- Il primo motivo ripropone la censura di primo grado secondo cui l'intero procedimento sarebbe stato viziato da violazione dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 per non avere l'Amministrazione - in sede di motivazione del diniego prot. n. 15775 del 16 novembre 2009 alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria (diniego impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado) - sufficientemente motivato sul rigetto delle osservazioni formulate dagli appellanti relativamente al preavviso di quel diniego.

L'appello sostiene che erroneamente il Tar ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'impugnato provvedimento prot. n. 15775/2009, il quale ha rilevato che gli abusi in questione “*non costituiscono opere di natura pertinenziale*”.

Il rilievo è infondato, poiché il pur sintetico rilievo “*non costituiscono opere di natura pertinenziale*” risponde esaurientemente alle pregresse osservazioni procedurali degli appellanti, i quali appunto asserivano che le opere in questione pur essendo considerate quali “*opere di intervento relative ad ampliamento interventi di ristrutturazione edilizia*” costituivano in realtà soltanto opere di natura pertinenziale perfettamente compatibili con le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale e conseguentemente sanabili.

Si osserva altresì che il presente motivo d'appello presenta un profilo d'inammissibilità, perché non considera un altro essenziale rilievo che la sentenza appellata ha formulato, e dunque fa sì che la relativa asserzione del Tar resti inoppugnata: l'appello non contesta l'ulteriore e condivisibile affermazione del Tar secondo cui *“poiché l'intervenuto in questione risulta vietato dalle Nta del Prg di Vezzano Ligure, il provvedimento negativo si configura come vincolato onde comunque il relativo vizio non è idoneo a condurre all'annullamento del provvedimento ai sensi dell'art. 21–octies l. 241/90”*.

1.2- Il mezzo successivo ripete pressoché integralmente il secondo motivo del ricorso di primo grado (il quale affermava la natura pertinenziale degli abusi e la conseguente applicabilità ad essi della sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legislazione regionale), e conclude testualmente *“da ciò discende l'erroneità della sentenza in questione (che dovrà perciò essere riformata) e, quindi, l'illegittimità del già impugnato diniego nonché, conseguentemente, quella della terminazione n. 16/2010 del 23 marzo 2010”*.

La censura, ai sensi dell'art. 101, primo comma, del codice del processo amministrativo è inammissibile come motivo d'appello, perché non reca specifici addebiti alle statuizioni della sentenza gravata.

1.3 - Il terzo motivo d'appello parimenti riproduce, nella sua prima parte (dalla locuzione *“Nella denegata ipotesi in cui (il giudicante) ritenga di superare le argomentazioni sopra proposte”* sino alla locuzione *“..... la medesima avrebbe dovuto essere assentita.”*) il terzo motivo del ricorso di primo grado; e ciò senza specifici addebiti alla sentenza appellata. Sicché questa prima parte del motivo risulta, come il motivo considerato nel capo 1.2 che precede, inammissibile come censura d'appello.

Il presente terzo motivo d'appello rileva poi la totale assenza d'attività istruttoria da parte del Comune circa la natura pertinenziale degli abusi oggetto di domanda di sanatoria, ciò sia per la formulazione dell'impugnato provvedimento di diniego sia per il comportamento tenuto dalla controparte nel giudizio di primo grado.

Questa censura è invece nuova rispetto al ricorso di primo grado, e risulta dunque inammissibile per violazione del divieto di *ius novorum* di cui all'art. 104 del codice del processo amministrativo.

Da ultimo il presente terzo motivo d'appello - nel ribadire che la norma di attuazione del Piano regolatore generale invocata dall'Amministrazione (art. 29 delle Norme tecniche di attuazione), secondo cui non sono ammessi ampliamenti se non con riferimento agli immobili di civile abitazione, non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto il manufatto (fabbricato classificato catastalmente C/2 - locale uso deposito) oggetto del sanzionato ampliamento avrebbe di fatto risalente destinazione abitativa - contesta il richiamo operato in proposito dal Tar all'art. 13 (intitolato, alla data degli atti impugnati, prima della modifica operata dall'art. 8, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2014, n. 41: "*Mutamento di destinazione d'uso senza opere*"), comma 2 (alla data degli atti impugnati: "*2. Per destinazione d'uso in atto si intende quella risultante dal pertinente titolo abilitativo ovvero, in mancanza di esso, da diverso provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge ovvero, in difetto o in caso di indeterminazione di tali atti, quella in essere alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale vigente o, in subordine, quella attribuita in sede di primo accatastamento, quella risultante da altri documenti probanti ovvero quella desumibile dalle caratteristiche strutturali e tipologiche dell'immobile esistente*"), della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16.

In proposito l'appello sostiene che la disposizione indicata dal Tar riguarda non il caso di specie bensì la differente ipotesi della modificazione della destinazione d'uso; ed aggiunge che la norma in questione non è applicabile alla fattispecie perché la destinazione abitativa del locale classificato catastalmente C/2 (locale uso deposito), ed oggetto del sanzionato ampliamento con i nuovi locali abusivi, è destinazione anteriore alla data di entrata in vigore della normativa in argomento.

Questi rilievi sono infondati, giacché:

- il suddetto art. 13, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 si attaglia al caso di specie perché concerne la “*destinazione d’uso in atto*” e indica come indici dai quali essa può desumersi il “*pertinente titolo abilitativo*” o anche, in mancanza di esso, il “*diverso provvedimento amministrativo, rilasciato ai sensi di legge*”, oppure, in subordine, la destinazione “*in essere alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale vigente*” o, in ulteriore subordine, la destinazione “*attribuita in sede di primo accatastamento*” o “*quella risultante da altri documenti probanti*”, e solo in estremo subordine le “*caratteristiche strutturali e tipologiche dell’immobile esistente*”; la disposizione risulta dunque correttamente richiamata dal Tar;
- la disposizione medesima reca indicazioni generali suscettibili, con evidenza, di interpretazione ed applicazione diacroniche.

1.4 - Da ultimo l’appello contesta il rigetto, da parte del Tar, della censura, contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti, secondo la quale alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi l’art. 3 (“*Ampliamento di edifici esistenti*”) della legge della Regione Liguria 3 novembre 2009, n. 49.

Gli appellanti si mostrano consapevoli del fatto che la disposizione invocata riguarda volumetrie a totale o prevalente destinazione residenziale e per questo richiamano l’effettiva natura abitativa-residenziale dell’edificio oggetto di ampliamento, asserita nel precedente terzo motivo d’appello. Ma dato il rigetto di questa asserzione nel capo che precede (cui si rinvia) anche il presente motivo è da respingere.

2.- L’appello va dunque respinto.

Le spese del grado d’appello seguono, come in primo grado, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al rimborso le spese di giudizio in favore dell'intimato Comune, e le liquida in euro 4000,00, oltre Iva e Cpa ove dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE
Carlo Deodato

IL SEGRETARIO